

STATUTO

IL GIRO DEL MONDO - COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE PIAZZA ALDO MORO
2

Numero REA: CE - 231771

Codice fiscale: 03282250616

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-07-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" alla raccolta n.8175

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E NORMATIVA APPLICABILE

La cooperativa sociale è denominata

"IL GIRO DEL MONDO - COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.".

Alla cooperativa si applicano le norme previste dall'atto costitutivo, dal presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di società cooperative sociali e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni che regolano le società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Articolo 2 - SEDE

La società ha sede nel Comune di CASERTA all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art.111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo può trasferire la sede nell'ambito del territorio dell'indicato comune.

L'Assemblea delibera sul trasferimento della sede in altri Comuni nonché sull'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Articolo 3 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, nei modi disciplinati dal presente Statuto e dalle norme vigenti in materia, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Articolo 4 - SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA

La Cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.

La cooperativa, operante nel rispetto dei principi della mutualità, persegue le finalità sociali della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'esercizio di attività produttive nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate con particolare attenzione all'assistenza a persone portatrici di handicaps, anziani, tossicodipendenti, minori e minori a rischio, così come previsto dalla legge n. 381/1981 art. 1 lett. a) e b).

Le attività ed i servizi del tipo a) e b) L. n. 381/1991 sono svolte in maniera coordinata e sinergica, col necessario collegamento funzionale tra loro, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni normative in materia, ed in ogni caso prevedendo la sintesi funzionale degli ambiti di azione mediante, a titolo non esaustivo, attraverso percorsi di formazione lavorativa che, a partire dalla presenza di competenze trasversali e specialistiche nei vari servizi di tipo a), possono condurre sia alla realizzazione di inserimenti lavorativi nelle attività di tipo b), sia all'attivazione di convenzioni e tirocini di formazione o inserimento presso le a-

ziende del territorio, nonché mediante lo svolgimento delle

attività di prestazione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi di cui alla lett. a) strutturati e finalizzati nel contempo all'inserimento lavorativo delle categorie svantaggiate ex art. 1 lett. b) della legge. Il sistema contabile verrà ordinato in modo tale da tenere distinti i due ambiti di azione della lett. a) e lett. b) dell'art. 1 I. n. 381/1991 al fine della dimostrazione del raggiungimento di dette finalità ed anche per la corretta applicazione delle provvidenze e misure agevolative proprie previste dalla disciplina vigente.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi, e può partecipare, ai sensi dell'art. 2545 septies c.c., a gruppi cooperativi paritetici.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al movimento cooperativo unitario italiano e, pertanto, essa potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizi.

Articolo 5 - OGGETTO

La cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli stessi interessi dei soci, la gestione e la fornitura di servizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi come previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge

n. 381 dell'8 novembre 1991 ed in particolare l'esercizio delle seguenti attività suddivise per tipologia di utenti:

A) Svolgimento di servizi rivolti a minori ed adolescenti attraverso:

1. la gestione complessiva di:

1.1 comunità familiari;

1.2 comunità educative;

1.3 comunità pronta accoglienza;

1.4 comunità alloggio per adolescenti;

1.5 asili nido e/o nidi di infanzia;

1.6 centri per l'infanzia;

1.7 spazi per bambini e per famiglie;

1.8 centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;

1.9 servizi itineranti per l'infanzia e per l'adolescenza;

1.10 scuole materne;

1.11 centro gioco con affido;

1.12 servizi "tempo per le famiglie";

1.13 centri estivi;

1.14 centri ricreativi;

1.15 centri di prima accoglienza per minori in attesa di giudizio;

2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate

strutture;

3. la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:

3.1 servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;

3.2 servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;

3.3. servizi educativi ed assistenziali territoriali, scolastici e/o domiciliari;

3.4 servizio di dopo scuola, a bambini nell'età prescolare e scolare;

3.5 servizi a sostegno delle famiglie multiproblematiche volti a garantire

la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e lo sviluppo pedagogico-

educativo;

3.6 promozione dell'educazione sportiva nelle scuole;

4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle

sopraindicate;

B) Svolgimento di servizi rivolti a disabili, minori ed adulti, attraverso:

1. la gestione complessiva di:

1.1 comunità alloggio;

1.2 comunità socio-educativa-riabilitativa;

1.3 residenze protette;

1.4 centri socio-educativi-riabilitativi diurni;

2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;

3. la prestazione dei sotto indicati servizi a carattere territoriale:

3.1 servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;

3.2 servizi educativi ed assistenziali scolastici;

3.3 servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere

l'integrazione sociale e lavorativa;

3.4 servizi presso soggiorni climatici;

3.5 servizi trasporto;

3.6 servizi di attività motoria;

3.7 servizi di psicomotricità;

3.8 servizi di musicoterapia;

3.9 attività sportivo-riabilitativa;

4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle

sopraindicate;

C) Svolgimento di servizi rivolti ad anziani, attraverso:

1. la gestione complessiva di:

1.1 comunità alloggio

1.2 case albergo

1.3 case di riposo

	1.4 residenze protette	
	1.5 centri diurni	
	2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture	
	3. la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:	
	3.1 servizi di assistenza domiciliare e di base;	
	3.2 servizi di assistenza tutelare;	
	3.3 servizi di assistenza domiciliare integrata;	
	3.4 servizi di assistenza anche tutelare presso soggiorni climatici;	
	3.5 servizi di trasporto;	
	3.6 servizi di animazione e di sostegno tendenti a promuovere l'integrazione sociale;	
	3.7 servizi di attività motoria;	
	3.8 servizi di psicomotricità;	
	3.9 servizi di musicoterapia;	
	4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate;	
	D) Svolgimento di servizi rivolti all'area delle problematiche psico-sociali	
	1. la gestione complessiva di:	
	1.1 comunità alloggio per persone con disturbi mentali;	
	1.2 comunità alloggio per ex tossicodipendenti;	
	1.3 comunità alloggio per gestanti e/o per madri con figli a carico;	
	1.4 comunità familiari;	
	1.5 alloggi sociali per adulti in difficoltà;	
	1.6 centri di pronta accoglienza per adulti;	
	1.7 centri di pronta accoglienza per ex detenuti;	
	1.8 case famiglia;	
	1.9 case di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale;	
	1.10 alloggi per soggetti sottoposti a misura alternativa alla pena detentiva;	
	1.11 promozione e gestione di centri sportivi e polisportivi rivolti a	
	persone in stato di disagio;	
	1.12 promozione e gestione di laboratori agricoli, artigianali, artistici	
	rivolti a persone in stato di disagio;	
	1.13 servizi di attività motoria;	
	1.14 servizi di psicomotricità;	
	1.15 servizi di musicoterapia;	
	1.16 attività sportivo-riabilitativa;	
	2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;	

3. la prestazione dei sotto indicati servizi a carattere ter-
ritoriale:

3.1 servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti
a promuovere

l'integrazione sociale e lavorativa;

4. la prestazione di qualunque altra attività affine o con-
nessa a quelle
sopraindicate

E) La gestione di presidi per il trattamento delle tossicodi-
pendenze; strutture residenziali e diurne per il trattamento
dei disturbi alimentari; strutture di riabilitazione e strut-
ture educativo--assistenziali per tossicodipendenti; nuclei
di assistenza residenziali all'interno di strutture protet-
te; centri semi residenziali; tutte le strutture sociali, sa-
nitarie e socio sanitarie residenziali o semi residenziali
per giovani in difficoltà; soggetti in disagio sociale; cen-
tri di aggregazione giovanile; sportelli o centri informa
giovani e/o donne; sportelli per extracomunitari e stranie-
ri; corsi di alfabetizzazione per extracomunitari volti al
conseguimento della licenza media; laboratori educativi con
i minori stranieri ricercando anche un loro inserimento e la
loro interazione nel gruppo di classe o scuola; centri di ac-
coglienza profughi; centri di accoglienza rifugiati; centri
di identificazione stranieri ed extracomunitari; servizi di
mediazione linguistica; servizi ludico ricreativi; ludobus;
servizio di cuoco, aiuto-cuoco e di lavanderia in strutture;
servizio infermieristico e fisioterapico sia a domicilio sia
presso strutture; servizio ausiliario - inservientistico;
servizio di refezione scolastica; servizio di assistenza in
scuolabus e durante trasporti; servizio di trasporto socia-
le; servizi di assistenza sociale; promozione e gestione di
attività di pet therapy; qualunque altra attività affine o
connessa a quelle sopra indicate.

F) La gestione di centri vacanze e la promozione di attività
turistica sotto qualsiasi forma per soggetti svantaggiati e
loro familiari nel rispetto delle condizioni contrattuali o
previste dalla legge;

G) La promozione della cultura della solidarietà e della coo-
perazione sociale;

H) La promozione e l'organizzazione di convegni, seminari,
pubbliche manifestazioni inerenti ai servizi socio sanitari
ed educativi, la cultura della solidarietà e della coopera-
zione sociale, anche in collaborazione con enti pubblici e
privati. Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa
provvede, fra l'altro, a:

- assumere la concessione di lavori, sia direttamente sia da
enti pubblici, partecipando, anche in associazione tempora-
nea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licita-
zioni private e trattative private, stipulando contratti e
convenzioni;

- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;

- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavori per i propri soci cooperatori;

- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.

Fermo restando il divieto di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 10 del D. Lgs. 460/1997, la società può altresì compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro:

- fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- partecipare a consorzi.

Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società, in modo non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, può:

- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi;

- assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese, nel rispetto dei limiti di legge ed escluso in ogni caso il collocamento dei titoli.

Sono tassativamente escluse l'attività professionale riservata, l'esercizio in via professionale delle attività di cui all'articolo 1 della legge 1/1991, la sollecitazione al pubblico risparmio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 216/74 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 197/91, l'esercizio in misura prevalente o nei confronti del pubblico delle attività previste dal Titolo V del Decreto Legislativo primo settembre 1993 n. 385, l'erogazione del credito al consumo, l'esercizio dell'attività di leasing finanziario e in genere l'attività riservata dalla legge alle società di intermediazione mobiliare e alle finanziarie.

ATTIVITA' RICONDUCIBILI ALLA LETTERA B DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 381/1991:

- la raccolta, la lavorazione, la conservazione il confezionamento, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli ed ortofrutticoli di ogni genere e tipo;

	- la raccolta, la lavorazione, la commercializzazione del tabacco; - il commercio, all'ingrosso ed al dettaglio di frutta, spaghetti e cordami; - la produzione e la commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio, di mangimi e di concimi; - la produzione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione, all'ingrosso e al dettaglio di sieri del latte e dei suoi derivati; - la commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio di legume e di piante officinali; - la potatura, l'aratura, la semina, la raccolta e la commercializzazione del grano, del frumento, del foraggio, dei cereali, degli ortaggi e di quant'altro attinente al settore agricolo; - la realizzazione e la gestione di magazzini frigorifero, di incubatori, di mangimifici, di mulini, nonché di stabilimenti per l'esecuzione di lavorazioni agro-industriali ed agricole - l'attività di trebbiatura, di molitura e di frantoio oleario; - la realizzazione di lavori di trasformazione e di stagionatura del legno; - il commercio, all'ingrosso ed al dettaglio di legume secco, di sementi, di alimenti per il bestiame di semi oleosi, di oli e di grassi; - la gestione di aziende agricole, zootecniche e agrituristiche; - l'allevamento di animali di ogni genere e tipo; - l'erogazione dei servizi di tutela e di ricovero di animali - il noleggio di macchine agricole; - la costruzione e la gestione di serre e vivai, nonché la commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti ottenuti dagli stessi; - l'erogazione di servizi legati ad Internet (creazione e gestione dei siti web, attività di business to business e simili) - l'erogazione dei servizi di pulizia, di giardinaggio e di manutenzione delle aree libere delle spiagge e dei litorali - l'organizzazione, la promozione e la gestione delle attività di piano bar, di animazione, anche teatrale e canora e di quant'altro attinente alle mostre, ai dibattiti ed alle presentazioni di pubblicazioni e di cenacoli ed in genere a tutte le attività ricreative; - l'erogazione dei servizi di lavanderia, con lavaggio manuale ed automatico, a secco e ad acqua a livello artigianale ed industriale, di stireria, di tintoria e sartoriale, con consegna a domicilio dei lavori effettuati; - l'erogazione del servizio di facchinaggio; - la gestione di aree pubbliche e private destinate alla cir-	
	7	

	colazione, alla sosta ed al parcheggio dei veicoli;	
	-la realizzazione di attività artigianali specializzate e di manovalanza; - l'erogazione dei servizi di tipografia di copisteria; - l'erogazione dei servizi di imballaggio; - la sistemazione agraria e forestale, del verde pubblico e del relativo arredo urbano; - l'erogazione del servizio di autonoleggio con o senza conducente; - l'erogazione del servizio di cassa in giardini, in parchi pubblici, in parcheggi, in mostre ed in eventi culturali, sportive e commerciali; - la valorizzazione del territorio e dei prodotti locali; - la realizzazione e la manutenzione di piscine, di giardini e di spazi esterni; - la creazione, la gestione, la manutenzione ed il restauro di aree verdi e di parchi pubblici; - l'erogazione dei servizi di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione a di sanificazione ambientale;- l'assunzione di appalti da parte di pubbliche amministrazioni, di società, di enti e di privati per l'espletamento di tutte le attività e per l'erogazione di tutti i servizi direttamente e/o indirettamente riconducibili al presente oggetto sociale. Viene espressamente precisato dalle costituenti che: a) le attività di cui al presente oggetto sociale verranno svolte impiegando razionalmente e produttivamente le prestazioni lavorative dei soci, secondo le capacità professionali e le attitudini personali di ognuno, anche utilizzando il lavoro di persone socialmente svantaggiate, di tossicodipendenti e di disabili, il tutto avvalendosi di tutte le provvidenze, gli incentivi e le agevolazioni della Comunità Europea, dello Stato, della Regione e di altri Enti; b) conformemente a quanto statuito dalla normativa vigente, le attività riconducibili all'articolo 1, comma uno, lettera b), della Legge n.381/91 potranno essere effettivamente esercitate dalla compagine sociale esclusivamente previa acquisizione, ad opera della compagine medesima, dei requisiti soggettivi richiesti, dalla stessa fonte normativa sopracitata, ai fini della qualificazione di una società cooperativa sociale" di tipo b) (le persone svantaggiate di cui all'art. 4 comma uno, della Legge n. 381/91 devono costituire almeno il trenta per cento (30%) dei lavoratori della coop). La Cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e privato, nel precipuo scopo di contribuire alla formazione dei soci, instaurando rapporti cooperativi similari, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione operativa. Per tutte le attività in ordine alle quali si rendesse necessario l'apporto di professionisti muniti dei necessari titol	
	8	

li abilitativi, la società si avvarrà dell'opera di detti professionisti.

La società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari e mobiliari, finanziarie ed altre, ritenute utili dall'organo amministrativo per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di legge.

Essa potrà validamente intervenire in licitazioni, gare, bandi ed appalti di qualsivoglia genere su committenza pubblica e/o privata.

Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso rispettate, le seguenti condizioni:

a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le attività coordinate che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite a di cui all'art.1 della Legge n.381/91;

b) l'organizzazione amministrativa della cooperative dovrà assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento espresso alle lettere A) e B) dell'articolo 1 della legge n 381/91."

Articolo 6 - REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' MUTUALISTICA

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società e i rapporti tra società e soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. Detti regolamenti sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo.

Articolo 7 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non può mai essere inferiore al minimo di legge; esso può essere compreso tra tre e otto esclusivamente se tutti i soci sono persone fisiche.

I soci si distinguono in:

a) "soci operatori", il cui numero è illimitato ma non può essere inferiore a quello previsto dalla legge, che per la loro attitudine possono partecipare direttamente ai lavori della società ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, tra i quali rientrano le "persone svantaggiate" considerate tali dall'art. 4 della Legge 8.11.1991 n. 381; è consentita l'ammissione quali soci operatori di soggetti che svolgono attività tecnico-amministrativa nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa;

b) "soci volontari", che prestano la loro attività gratuita-

mente, ai quali può essere corrisposto soltanto il rimborso

delle spese effettivamente sostenute e documentate. I "soci volontari" vengono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci e devono essere in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci della cooperativa.

Nei limiti di legge possono altresì essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito, ai sensi dell'art. 2526 c.c. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori, nonché i titolari di azioni di partecipazione cooperativa di cui alla legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate in tema di soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto; non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Non possono essere soci i falliti, gli incapaci, e coloro che esercitino in proprio imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa.

Articolo 8 - AMMISSIONE DEI SOCI

L'aspirante socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione di nome, cognome, domicilio, cittadinanza, data di nascita e codice fiscale;
- b) l'indicazione della specializzazione lavorativa o dei titoli accademici idonei per lo svolgimento degli scopi sociali;
- c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore ai limiti fissati dalla legge;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Le "persone svantaggiate" dovranno in aggiunta produrre idonea documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione che attesti lo stato di difficoltà in cui versa l'aspirante socio. L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui innanzi, delibera sulla domanda ed il socio dovrà effettuare il versamento di cui all'articolo che segue. L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori sul libro dei soci. L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato.

Articolo 9 - OBBLIGHI DEI SOCI

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

• del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Articolo 10 - DOMICILIO DEI SOCI

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dai libri sociali. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata all'organo amministrativo che provvederà senza indugio ad effettuare la relativa annotazione nei libri sociali.

Articolo 11 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, morte ed esclusione. Le deliberazioni motivate prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 12 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dal presente statuto, dalle disposizioni di legge in materia di società cooperative e dalle norme in tema di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, il recesso è consentito al socio:

- che abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può mai essere parziale.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, ai sensi dell'art. 2532 c.c.

Articolo 13 - ESCLUSIONE

L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti gravi e che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento

degli scopi sociali, oppure che abbia perso i requisiti per l'ammissione;

c) che svolga attività contraria od incompatibile con gli interessi sociali;

d) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa;

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Articolo 14 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, la società continuerà con i suoi aventi causa, purché in possesso dei requisiti necessari all'ammissione, e sempre che gli stessi non preferiscano il rimborso della quota secondo le disposizioni del successivo articolo 15.

Qualora più eredi subentrino nella quota del socio defunto, gli stessi devono nominare un rappresentante comune.

Articolo 15 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA

I soci receduti, esclusi e gli eredi dei soci deceduti, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale effettivamente versate.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale avviene lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Articolo 16 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale che è variabile ed è formato:

--- dai conferimenti effettuati dai soci rappresentati da quote di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti di legge, nonché dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai nuovi soci secondo quanto stabilito dall'Assemblea che approva ciascun bilancio di esercizio relativamente all'esercizio successivo;

- dall'eventuale fondo per il potenziamento aziendale costituito dai conferimenti dei soci sovventori;

- dalla riserva legale;

- da eventuali ulteriori riserve, costituite con decisione dei soci e/o previste dalla legge.

Articolo 17 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI

Le quote sociali non possono essere trasferite a terzi con atto inter vivos se la cessione non è preventivamente autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota, pertanto, deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; la decisione dell'organo amministrativo, che se negativa deve essere motivata, deve essere comunicata al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione si intende accordata, il socio può liberamente trasferire la propria quota con effetto nei confronti della società, la quale è obbligata ad iscrivere nei libri sociali l'acquirente, sempre che lo stesso sia in possesso dei requisiti previsti per divenire socio.

Articolo 18 - REMUNERAZIONE DEI SOCI E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità e, pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi, in misura superiore a quanto previsto dalla legge vigente ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente per le cooperative a mutualità prevalente;
- c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci durante la vita sociale;
- d) è fatto obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, in favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 19 - ESERCIZIO SOCIALE; BILANCIO; UTILI

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione dei bilanci previsti e regolamentati dalle legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, nei casi in cui ciò è consentito dalla legge, entro il maggior termine previsto dalla legge stessa.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (tren-

ta per cento);

b) alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, come previsto dal comma 1 lettera e) dell'articolo 10 del D. Lgs. 460/1997;

c) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;

f) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari, sempre in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;

g) ad altre riserve statutarie o volontarie.

E' assolutamente vietata la distribuzione delle riserve ai soci durante la vita della società.

Articolo 20 - RISTORNI

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione delle somme appostate in bilancio a titolo di ristorno. L'attribuzione dei ristorni ai soci deve essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità dei rapporti mutualistici e rispettare il principio della parità di trattamento.

ARTICOLO 21 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a. da un amministratore unico;

b. da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque amministratori secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza; in tal caso, resta ferma la necessità da parte degli amministratori di costituire il consiglio di amministrazione e di riunirsi nelle forme previste dal successivo art. 22 quando si decide su materie riservate dalla legge o dallo statuto inderogabilmente al consiglio di amministrazione.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo è scelta tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo può essere nominato per un periodo

determinato, non superiore a 3 (tre) esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Agli amministratori spettano i rimborsi delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, oltre eventuali compensi decisi dai soci.

Articolo 22 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere un vice presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, quando il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci, il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, che può essere anche diverso dalla sede sociale, purchè sito in Italia, ovvero in altro Paese membro dell'Unione Europea.

Di regola la convocazione è fatta - a mezzo lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica - almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

In difetto di valida convocazione, sono comunque valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione quando siano presenti tutti i membri del Consiglio e tutti i sindaci, se nominati, e nessuno si opponga alla discussione.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal presidente, in sua assenza, dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti. Le cariche di presidente (o di vice presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, devono risultare da verbali

che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

Articolo 23 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, senza limitazione alcuna, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari od opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano all'assemblea.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro. Si applicano gli artt. 2257 e 2258 C.C., ma la decisione di cui al terzo comma dell'art. 2257 C.C. e al secondo comma dell'art. 2258 C.C. è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 24 - RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta all'organo liquidatorio.

Articolo 25 - CONTROLLO

25.1 Nelle ipotesi in cui sia obbligatorio per legge, viene costituito l'Organo di Controllo, funzionante e composto secondo quanto stabilito e consentito dalla legge vigente.

25.2 All'Organo di Controllo sono affidate funzioni di revisione legale dei conti oltre che di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 26 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 27 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché nel territorio della Regione nella quale la cooperativa ha sede.

L'assemblea viene convocata con avviso da esporsi nella sede sociale, ovvero da recapitarsi ai soci, a mano o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dai libri sociali.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso di convocazione può essere prevista una data differente per la seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti in discussione.

Articolo 28 - DIRITTO DI INTERVENTO; DIRITTO DI VOTO; RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea i tutti i soci iscritti nei libri sociali; hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti.

Ogni socio persona fisica ha un voto, qualunque sia la quota sottoscritta.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti di finanziamento secondo quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante; essa sarà conservata a cura della società.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Ai soci e/o partecipanti maggiori di età spetta il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del-

l'ente.

Articolo 29 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta, nell'ordine, dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 30 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Nei casi previsti dall'art. 2479, secondo comma, nn. 4 e 5, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti di cui dispongono tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 31 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve essere redatto nelle forme e con le modalità previste dalla legge e, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 32 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone il numero e i poteri.

ARTICOLO 33 - DEVOLUZIONE

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità a quanto disposto dal comma 1 lett.f) dell'articolo 10 del D. Lgs. 460/1997 e dall'articolo 2514 lettera d) del codice civile.

Articolo 34 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

Articolo 35 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali a mutualità prevalente e, a norma dell'articolo 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Firmati:

Mingione Francesco

Onofrio di CAPRIO Notaio - segue Sigillo

21 di **21**